REGOLAMENTO (CEE) N. 1341/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica agricola comune; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata in un complesso comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che, in molti casi, la produzione eccedentaria non trova più alcuno sbocco a condizioni normali, né sul mercato interno né sui mercati d'esportazione; che, per ridurre gli oneri finanziari occasionati dallo smaltimento delle eccedenze sui mercati dei paesi terzi e per promuovere l'incremento del consumo sul mercato interno, è opportuno proseguire l'attuale politica restrittiva in materia di prezzi; che, tenuto conto dell'applicazione ulteriore del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tale obiettivo può essere conseguito mantenendo, per la campagna 1990/1991, il prezzo d'intervento del frumento tenero, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo applicato durante l'ultima campagna;

considerando che nell'ambito di una politica di qualità conviene sostenere la produzione di frumento tenero panificabile di qualità superiore nonché la produzione di segala panificabile; che a tal fine è opportuno mantenere la maggiorazione speciale per il frumento tenero panificabile allo stesso livello e fissarla per la segala panificabile ad un livello ridotto per tener conto dell'ulteriore riduzione dei prezzi d'intervento prevista all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, nel 1986/1987 il Consiglio ha avviato un ravvicinamento del suo prezzo d'intervento al prezzo d'intervento del frumento tenero; che in considerazione, da un lato, dell'attuale rapporto di prezzo fra i cereali e, dall'altro, dello squilibrio rilevato sul mercato del frumento duro, appare opportuno continuare detta politica di ravvicinamento; che a tal fine è opportuno operare una diminuzione supplementare del prezzo d'intervento del frumento duro;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, a un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, i prezzi spagnoli devono essere ravvicinati ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che durante la campagna precedente i prezzi comuni sono stati applicati in Spagna per tutti i cereali, eccettuato il frumento duro; che con i criteri previsti per il predetto ravvicinamento del prezzo di intervento spagnolo del frumento duro si ottiene il livello di prezzo sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 i prezzi applicabili nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1990/1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY

(1) GU n. L 281 dell's. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 3.
(4) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.
(5) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.

ALLEGATO

	(ecu/t)		*(ecu/t)*
FRUMENTO TENERO		GRANTURCO	
Prezzo d'intervento (1)	174,06	Prezzo d'intervento	174,06
Prezzo indicativo comune	241,08	Prezzo indicativo comune	219,46
SEGALA		SORGO	
Prezzo d'intervento (2)	165,36	Prezzo d'intervento	165,36
Prezzo indicativo comune	219,46	Prezzo indicativo comune	219,46
ORZO		FRUMENTO DURO	
Prezzo d'intervento	165,36	Prezzo d'intervento:	
		— Comunita a dieci	243,68
		— Spagna	219,67
Prezzo indicativo comune	219,46	Prezzo indicativo comune	295,99

(1) Il prezzo è aumentato di 3,48 ecu/t per il frumento tenero panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.

(2) Il prezzo è aumentato di 8,44 ecu/t per la segala panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.